



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di PALERMO

SEZIONE V CIVILE

SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai signori:

dott.ssa Claudia Turco Presidente

dott.ssa Rachele Monfredi Giudice rel. est.

dott.ssa Emanuela Piazza Giudice

all'esito della camera di consiglio svoltasi il **1.04.22** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 19251 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, vertente

TRA

SILGEO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Amoroso

ATTRICE

E

CAMPIONE MARCO e CAMPIONE INDUSTRIES SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed

CONVENUTE

E NEI CONFRONTI DI

COLMATA PALERMO scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed

INTERVENIENTE

CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex d.l. 2/21, depositate per l'udienza del 12.4.21 e atti ivi richiamati.





MOTIVI della DECISIONE

La causa – riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Agrigento – ha a oggetto la domanda (principale) di risarcimento del danno, proposta da SILGEO SRL nei confronti di CAMPIONE MARCO, amministratore di Colmata Palermo Scarl.

La società attrice – premesso di avere costituito fin dal 6.3.09, unitamente alla *Campione Industries spa* amministrata da Campione Marco, la società consortile a responsabilità limitata *Colmata Palermo* per l'esecuzione dell'appalto meglio indicato in atti – allega che:

- l'Ufficio delle Entrate di Agrigento, sulla scorta delle risultanze del PVC redatto nei confronti della società consortile, aveva accertato l'indebita deduzione del costo di € 253.301,00 (pari allo sconto sul maggiore importo di € 844.377,00 fatturato alla società consortile dal fornitore Giuseppe Campione spa).

- Aveva conseguentemente contestato alla Silgeo quale consorziata, per la quota di sua competenza (pari al 30%), l'indebito vantaggio fiscale scaturito dalla deduzione e, rettificato il reddito di impresa della società, le aveva intimato il pagamento di maggiori imposte pari a € 81.867,00 e sanzioni pari a € 82.899,00.

- Aveva altresì accertato l'indeducibilità di costi non documentati per acquisto di carburante pari a complessivi € 15.834,00 da parte della consortile e il conseguente indebito vantaggio fiscale delle consorziate, intimando pertanto alla Silgeo il pagamento di maggiori imposte per € 1.536,00 e sanzioni per € 1.960,50.

Assume la società attrice di avere subito un danno di complessivi € 166.498,50, pari alla somma degli importi richiesti dall'Agenzia delle Entrate, ascrivibile a Campione Marco che, nella sua veste di amministratore della Colmata Palermo scarl, ha commesso gli illeciti fiscali sopra indicati ribaltandone i costi sulle consorziate, e dunque, nella misura indicata, sulla Silgeo srl.

In subordine la società attrice chiede la condanna al pagamento dell'importo sopra indicato della CAMPIONE INDUSTRIES SPA, invocando il patto parasociale stipulato tra le due società che, all'art. 8 – previo riconoscimento di un risultato forfettario ed aleatorio di € 42.000,00 per esercizio sociale in favore di Silgeo srl – prevedeva che l'eccedenza in avanzo o disavanzo rispetto alla predetta soglia facesse capo alla Campione Industries spa, tenuta a rimborsare l'eventuale maggior disavanzo addebitato dalla consortile alla Silgeo srl, a sua volta tenuta a






rimborsare alla Campione Industries le somme accreditate dalla consortile in caso di avanzo superiore alla medesima soglia.

Campione Marco, tempestivamente costituitosi, ha eccepito in via preliminare la disintegrità del contraddittorio in relazione alla dedotta qualità di litisconsorte necessario della Colmata Scarl. Sempre in via preliminare ha eccepito l'incompetenza in favore degli arbitri, invocando l'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello statuto della consortile. Ha inoltre invocato la sospensione necessaria ex art. 295 cpc in relazione all'esito dei giudizi pendenti dinanzi alla CTR di Palermo e alla CTP di Agrigento a seguito delle impugnazioni proposte da Campione Industries spa e Colmata Palermo scarl. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto della domanda evidenziando la portata del patto parasociale tra le due consorziate, nonché la circostanza di essere cessato dalla carica in data 26.6.13, dunque prima della notifica degli avvisi di accertamento. Ha inoltre dedotto l'insussistenza del danno sottolineando come il vantaggio fiscale sotteso alla pretesa risarcitoria è stato neutralizzato negli esercizi successivi. Ha altresì chiesto la condanna della società attrice ex art. 96 cpc.

La CAMPIONE INDUSTRIES SPA, ritualmente costituita, in via preliminare ha invocato la clausola compromissoria eccependo l'incompetenza in favore degli arbitri. Ha inoltre contestato la fondatezza della pretesa reiterando le difese svolte (invano) dinanzi alla CTP di Agrigento e reiterate dinanzi alla CTR di Palermo, presso la quale pende il giudizio di appello. Ha chiesto la sospensione ex art. 295 cpc in relazione a tale giudizio e ha comunque dedotto l'insussistenza del danno alla luce della prospettata neutralizzazione del vantaggio fiscale negli esercizi successivi grazie a una sopravvenienza attiva. Ha contestato la legittimazione passiva di Campione Marco, cessato dalla carica prima dei fatti di causa e ha altresì sostenuto che il vantaggio fiscale è estraneo all'oggetto del patto parasociale e che in ogni caso non sono state ribaltate sulle consorziate perdite tali da comportare rimborsi sulla base del patto parasociale.





Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 cpc si è costituita nel presente giudizio pure Colmata Palermo scarl assumendo la propria qualità di litisconsorte necessario, eccependo l'incompetenza in favore degli arbitri, chiedendo la sospensione necessaria ex art. 295 cpc in relazione al giudizio di impugnazione pendente dinanzi alla CTR di Palermo avverso le pronunce di accoglimento rese dalla CTP di Agrigento, contestando la legittimazione passiva di Campione Marco, cessato dalla carica prima dei fatti di causa, deducendo l'insussistenza del danno alla luce della prospettata neutralizzazione del vantaggio fiscale negli esercizi successivi grazie a una sopravvenienza attiva, chiedendo la condanna di parte attrice ex art. 96 cpc.

Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, in via preliminare il collegio osserva e rileva quanto segue.


L'azione proposta da Silgeo srl nei confronti di Campione Marco, già amministratore di Colmata Palermo scarl, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2476 co. VII c.c. che attribuisce ai singoli soci e ai terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori il diritto di agire nei confronti di questi ultimi per ottenere il risarcimento del danno.

Poiché l'azione in questione è rivolta contro l'amministratore in proprio – ed è azione diversa da quella sostitutiva attribuita dal co. 3^a del medesimo articolo al socio (di minoranza) per far valere la responsabilità degli amministratori in favore della società stessa, beneficiaria dell'ipotetico accoglimento della domanda – non è ravvisabile il litisconsorzio della società che resta del tutto estranea alle pretese azionate dal socio o dal terzo nei confronti dell'amministratore, tenuto in caso di accoglimento della domanda a rispondere in proprio, non già nella qualità di legale rappresentante della società.

La società attrice, inoltre, pur non avendo formulato alcuna domanda nei confronti della consortile, l'ha comunque citata in giudizio; va disattesa, pertanto, l'eccezione volta a far valere la pretesa disintegrità del contraddittorio, dovendosi, per altro verso, dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse dell'intervento volontario spiegato dalla medesima Colmata Palermo scarl.

Come infatti osservato dalla S.C. (cfr. Cass. sez. 3^a civ. n 1111/03), *“L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipende nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105,*






secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adjuvante e adjuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa”.

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri formulata tanto dal convenuto Campione Marco, quanto dalla Campione Industries spa sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dello statuto. Come infatti già osservato con l'ordinanza istruttoria del 26.3.19, la predetta clausola fa riferimento alle *“controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e società in dipendenza dello statuto”*. Nel caso di specie invece, la domanda principale (proposta da Silgeo srl nei confronti di Campione Marco) ha a oggetto una controversia tra socio e amministratore in proprio, mentre quella subordinata (proposta da Silgeo srl nei confronti di Campione Industries spa) ha a oggetto una controversia tra soci che però non dipende dallo statuto, bensì dal patto parasociale stipulato dai soci.

Neppure sussistono i presupposti dell'invocata sospensione ex art. 295 cpc in relazione ai giudizi tributari intrapresi da Campione Industries spa e da Colmata Palermo scarl e pendenti in appello dinanzi alla CTR di Palermo. Fermo restando infatti che un ipotetico definitivo accoglimento delle tesi difensive delle predette società e un'altrettanto ipotetica estensione degli effetti favorevoli alla posizione della odierna attrice (che in sede tributaria allo stato è rimasta soccombente) potranno essere fatti valere – ai fini dell'esclusione del danno che dovesse altrettanto ipoteticamente essere ravvisato in questa sede – in fase di esecuzione, osserva il collegio che *“la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. Effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.”* (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 12999/19).

Ancora in via preliminare va sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine alla (dedotta) insussistenza della legittimazione passiva [*rectius*: titolarità passiva dell'obbligazione] di Campione Marco in ragione della data di cessazione dalla carica. Chiarito in primo luogo che non è stata





sollevata (né sarebbe stata fondata) alcuna eccezione di prescrizione, è appena il caso di osservare che la fonte del preteso danno non può essere individuata negli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate dopo la cessazione dalla carica di Campione, quanto piuttosto nelle condotte agli stessi sottese, poste in essere dal predetto allorquando rivestiva la carica di amministratore della consortile.


Passando al merito, osserva il Tribunale, sulla scorta di costante giurisprudenza della S.C. che *“l’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. [2476 co. VII c.c. per le srl] esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore”* (cfr. Cass. sez. I[^] ord, n. 11223721).

Nel caso di specie, la società attrice lamenta di avere subito una perdita patrimoniale a causa della condotta colposa dell’amministratore della consortile di cui era socia, consistita nel compimento di illeciti tributari che, a seguito delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, avevano condotto al recupero delle imposte evase dalle consorziate e all’irrogazione di sanzioni nei loro confronti, per l’importo complessivo in premessa indicato.

Premesso che deve ritenersi evidente l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministratore della consortile, in aperta violazione della normativa fiscale, come sopra descritta, il danno prospettato e lamentato è certamente un danno diretto ed è causalmente collegato alla suddetta condotta. Non può tuttavia essere considerato danno l’intero importo indicato in citazione.

L’importo richiesto alla società a titolo di recupero di imposte rappresenta infatti un debito fiscale che la società – in difetto dell’illecita condotta dell’amministratore – avrebbe comunque dovuto pagare. E’ dunque fondata la tesi delle convenute che considera neutra per l’attrice l’elisione del vantaggio fiscale, tesi peraltro sostanzialmente recepita dalla difesa di parte attrice già con la prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc. Integra invece gli estremi di una perdita patrimoniale, dunque di un danno, il debito avente a oggetto l’importo delle sanzioni pari a complessivi € 84.859,50, senza che assuma alcun rilievo il tenore del patto parasociale sottoscritto tra la Silgeo e





la Campione Industries spa, che lega le due società e non può essere invocato da Campione Marco (amministratore della seconda) a titolo personale, non essendo il predetto parte dell'accordo.

L'accoglimento della domanda principale, rende superfluo l'esame della domanda proposta dalla società attrice nei confronti della Campione Industries spa, espressamente qualificata come domanda subordinata.

L'importo sopra quantificato va maggiorato di interessi e rivalutazione, da calcolare, seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, a decorrere dal 10.12.14 – data di notifica degli avvisi di accertamento – e così ascende alla data odierna a € 93.315,13. A tale importo, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali a decorrere dal dì di pubblicazione della sentenza.

Le spese, ai sensi dell'art 91 cpc, seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto soccombente e si liquidano ex DM 55/14 e succ. mod., applicati i valori medi – e i minimi per la fase di trattazione e istruttoria in ragione della natura documentale della causa e dell'assenza di memorie ex art. 183 co. VI cpc (ad eccezione della prima di parte attrice) – in complessivi 10.848,00, di cui € 1.063,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Vanno invece compensate ex art. 92 cpc nei rapporti con l'altra convenuta, in ragione del mancato esame della domanda nel merito e dell'infondatezza delle eccezioni difensive, e con l'interveniente, in ragione della notifica della citazione alla stessa indirizzata dall'attrice.

P.Q.M.

CONDANNA Campione Marco al pagamento, in favore di Silgeo srl, dell'importo di € 93.315,13 oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza fino al saldo.

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta nei confronti di Campione Industries spa e l'intervento volontario spiegato da Colmata Palermo scarl

CONDANNA Campione Marco al pagamento, in favore di Silgeo srl, delle spese di lite nella misura di € 10.848,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.

COMPENSA le spese tra le altre parti.

Palermo, lì 1.4.22

Il Giudice rel. est.
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Il Presidente
dott.ssa *Claudia Turco*





Arbitrato in Italia

